



Contratto di Assicurazione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LEASING SINGOLA ²⁰

Il presente Fascicolo informativo contenente:

(a) la Nota informativa, comprensiva del Glossario;

(b) le Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA

Polizza di assicurazione Leasing Singola

**ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e
dell'art. 33 del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35**

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2016

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione
prima della sottoscrizione della polizza.**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Piazza delle Donne Lavoratrici 2.

Telefono 0461.891711
www.gruppoitas.it
e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it

ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art.65 del R.D.L.29 aprile 1923, n.966 è iscritta all'albo ISVAP delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 280 milioni di euro, di cui 91 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 179 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità è di 3,72 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto **non** prevede tacito rinnovo.

Avvertenza: l'Assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza, come disciplinato all'Articolo 5 – Cessazione dell'assicurazione, cui si fa espresso rinvio.

Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it).

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La Compagnia si obbliga, nei confronti del Contraente/Locatario ed in favore dell'Assicurato/Locatore, ad indennizzare l'Assicurato per i danni alle cose oggetto del contratto di locazione finanziaria (Leasing) ed a tenerlo

indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime.

La Polizza prevede le seguenti coperture assicurative:

(A)	Danni alle Cose
(B)	Responsabilità Civile verso Terzi dell'Assicurato

La Polizza prevede altresì talune **condizioni particolari sempre operanti** (Danni da furto, Delimitazione del rischio assicurato, Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici, Vincolo). Per ulteriori informazioni si rimanda alle Condizioni Particolari sempre operanti da P.1 a P.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(A) Danni alle Cose: la Compagnia si obbliga nei limiti ed alle condizioni indicate in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario. Per ulteriori dettagli in merito all'oggetto della copertura assicurativa offerta, si rinvia all'Articolo A. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: assicurazione parziale - se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Avvertenza: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono **limitazioni ed esclusioni** alle coperture assicurative offerte; si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune di tali ipotesi, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli 14 ed A. 2, nonché alle Condizioni Particolari P.2 e P.3 per un'elencazione completa di tutte le ipotesi.

Sono esclusi i danni:

- **verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari,**

occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;

- verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- indiretti da qualsiasi causa originati;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Contraente;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore;
- derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
 - a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
 - b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;

- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissioni, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

E limitatamente agli elaboratori ed impianti elettronici:

- per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione;
- dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale.

Avvertenza: in ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto alcune coperture assicurative possono essere soggette all'applicazione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo che verranno indicati in Polizza.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcuni scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

CASO A – esempio di applicazione di limite di indennizzo e scoperto

La garanzia colpita dal sinistro è prestata a Valore Intero con il limite di indennizzo del 70% delle somme assicurate e con lo scoperto del 10% ed il minimo di € 1.500.

Somma assicurata: € 500.000

Limite di indennizzo per la garanzia: € 500.000 x 70%
= € 350.000.

A1) Danno pari ad € 4.000 (rientrante nel limite di indennizzo)

- Calcolo dello scoperto = € 4.000 (danno) x 10%
= € 400 (importo inferiore al minimo)
- Calcolo dell'indennizzo = € 4.000 (danno) – € 1.500 (minimo scoperto) = € 2.500

A2) Danno pari ad € 450.000 (superiore al limite di indennizzo)

- Calcolo dello scoperto = € 450.000 (danno) x 10% = € 45.000
- Calcolo dell'indennizzo: € 450.000 (danno) – € 45.000 (scoperto) = € 405.000 (importo superiore al limite massimo di indennizzo)
- Importo liquidato = € 350.000

CASO B – Esempio di applicazione di una franchigia

La garanzia colpita dal sinistro è prestata con una franchigia di € 1.500

B1) Danno pari ad € 1.000

- Il danno rientra in franchigia e non viene indennizzato

B2) Danno pari ad € 10.000

- Calcolo dell'indennizzo: € 10.000 (danno) – € 1.500 (franchigia) = € 8.500

(B) Responsabilità Civile verso Terzi dell'Assicurato:

la Compagnia si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Contraente. L'Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Avvertenza: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono **limitazioni ed esclusioni** alle coperture assicurative offerte; si riportano di seguito, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**, alcune di tali ipotesi, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli 14 e B.2 per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'Assicurazione non comprende:

- i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- i danni da furto;
- tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- i danni da inquinamento in genere;
- i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;

- danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- indiretti da qualsiasi causa originati.

Avvertenza: In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto alcune coperture assicurative possono essere soggette all'applicazione di **scoperti e franchigie** che verranno indicati in Polizza.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcuni scoperti e franchigie, qualora gli stessi vengano previsti nella copertura assicurativa concreta:

CASO A – esempio di applicazione di uno scoperto

La garanzia è prestata entro il massimale di € 1.000.000 per sinistro.

Per ogni evento è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di €1.500

A1) Richiesta del terzo danneggiato pari ad € 4.000

- Calcolo dello scoperto = € 4.000 (danno) x 10% = € 400 (importo inferiore al minimo scoperto)

- Calcolo dell'indennizzo = € 4.000 (danno) – € 1.500 (minimo scoperto) = € 2.500

A2) Richiesta del terzo danneggiato pari ad € 450.000 (superiore al limite di indennizzo)

- Calcolo dello scoperto = € 450.000 (danno) x 10% = € 45.000
- Calcolo dell'indennizzo: € 450.000 (danno) – € 45.000 (scoperto) = € 405.000

CASO B – esempio di applicazione di una franchigia

La garanzia è prestata entro il massimale di € 1.000.000 per sinistro.

Per ogni evento è prevista una franchigia di € 1.500

B1) Richiesta del terzo danneggiato pari ad € 1.000

- Il danno rientra in franchigia e non viene indennizzato

B2) Richiesta del terzo danneggiato pari ad € 10.000

- Calcolo dell'indennizzo: € 10.000 (danno) – € 1.500 (franchigia) = € 8.500

Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di **sospensione** della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo, come disciplinato dai seguenti articoli:

- Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Articolo A. 5 - Obblighi in caso di sinistro;

ai quali si rinvia per informazioni di dettaglio circa l'operatività delle condizioni di sospensione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza: Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce un'ipotesi di aggravamento del rischio la modifica delle funzionalità del bene strumentale assicurato rispetto a quelle

che lo caratterizzavano al momento della stipula della polizza. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di modificazioni del rischio assicurato, si rinvia all' Articolato 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Avvertenza: il contratto di assicurazione è connesso ad un contratto di locazione finanziaria (Leasing) e i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 450
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio)	€ 126

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	VALORE ASSOLUTO	VALORE IN %
Provvigioni riconosciute all'Intermediario	€ 81	18%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di locazione finanziaria (Leasing), la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione al Contraente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo

rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, nel caso di trasferimento del contratto di locazione finanziaria (Leasing) il Contraente, con il benestare dell'Assicurato, potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, a favore del nuovo beneficiario designato.

Per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio, si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

Avvertenza: la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente.

Negli altri casi la Compagnia che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare della stessa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Per informazioni di dettaglio si rinvia all'Articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Spetta inoltre alla Compagnia il diritto di recesso nei casi previsti dall'Articolo 1898 del Codice Civile in tema di aggravamento del rischio.

Per informazioni di dettaglio si rinvia all'Articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'Articolo 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è sottoposto alla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. In particolare, l'aliquota applicata al presente contratto è del **21,25%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia **entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di denuncia, si rinvia agli Articoli A. 5 e B. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per quanto riguarda i Danni alle Cose, l'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Per ulteriori informazioni circa gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia agli Articoli A.7, A.8, A.9, A.10 e A.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia:

ITAS Mutua - Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2- 38123 Trento Fax 0461 891 840 - e.mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del Contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, a mezzo posta (Via del Quirinale 21, 00187 Roma), o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link "Come presentare un reclamo". Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D.Lgs.n.28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n.132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.

3) Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione "Reclami".

Mediazione: Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono regolamentate dal D.lgs.04.03.2010 n. 28 e successive modifiche e dalle normative secondarie di attuazione.

14. Arbitrato

Non è prevista alcuna ipotesi di arbitrato.

ITAS Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



Ermanno Grassi
Il Direttore Generale
ITAS Mutua

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione:

Assicurato/Locatore:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Beni strumentali:

si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio.

Compagnia:

ITAS Mutua.

Contraente/Locatario:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

LEASING SINGOLA

Sommario

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2016

Norme che regolano l'assicurazione in generale Pag. 2
Premessa

Norme che regolano la Sezione A) Danni alle Cose Pag. 2

Art. A. 1 - Rischi assicurati
Art. A. 2 - Esclusioni
Art. A. 3 - Somme assicurate
Art. A. 4 - Ispezione delle cose assicurate
Art. A. 5 - Obblighi in caso di sinistro
Art. A. 6 - Esagerazione dolosa del danno
Art. A. 7 - Procedure per la valutazione del danno
Art. A. 8 - Mandato dei Periti
Art. A. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno
Art. A.10 - Limite massimo dell'indennizzo
Art. A.11 - Pagamento dell'indennizzo

Norme che regolano la Sezione B)

Responsabilità civile verso terzi dell'Assicurato Pag. 4

Art. B.1 - Rischi assicurati
Art. B.2 - Delimitazione dell'assicurazione
Art. B.3 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. B.4 - Gestione delle controversie - Spese legali

Condizioni valide per tutte le Sezioni Pag. 5

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Art. 5 - Cessazione dell'assicurazione
Art. 6 - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
Art. 7 - Inversione dell'onere della prova

Art. 8 - Pagamento dell'indennità - Scoperti e Franchigie

Art. 9 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Art. 11 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Art. 12 - Oneri fiscali

Art. 13 - Conservazione delle cose assicurate

Art. 14 - Esclusioni

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni Particolari sempre operanti Pag. 7

P.1 - Danni da furto

P.2 - Delimitazione del rischio assicurato

P.3 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici

P.4 - Vincolo

Condizioni Particolari valevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua

Pag. 8

LEASING SINGOLA

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Premessa

La compagnia assicuratrice, in seguito indicata semplicemente Compagnia, si obbliga, nei confronti del Contraente/Locatarario ed in favore dell'Assicurato/Locatore, nei termini ed alle condizioni di questo contratto, verso pagamento anticipato del premio, nei limiti delle somme assicurate per ciascuna delle apparecchiature nuove, per beni strumentali in genere, **esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali**, in seguito chiamate Cose, descritte in polizza e dati in locazione dall'Assicurato al Contraente, ad indennizzare l'Assicurato per i danni alle suddette Cose ed a tenerlo indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime. **Sono comunque esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate - aeromobili e cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché cose di natura estetica e promozionale.**

Norme che regolano la Sezione A) Danni alle Cose

Art. A.1 - Rischi assicurati

La Compagnia, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatarario.

Art. A.2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine,**

corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

- b) **a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;**
 c) **causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;**
 d) **causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Contraente;**
 e) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
 f) **dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**
 g) **verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;**
 h) **verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;**
 i) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore.**

Art. A.3 - Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Il Contraente o in sua vece l'Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verificano aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.

Art. A.4 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate; il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. A.5 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
- b) darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avvenisse entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), il Contraente e l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. A.6 - Esagerazione dolosa del danno

Se il Contraente o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.

Art. A.7 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. A.8 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Articolo A.5;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo A.3;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. A.9 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

- a) **Nel caso di danno riparabile:**
 - 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo A.3;

- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
 - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
- Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).

b) Nel caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo A.3;
- 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratti gli scoperti e le franchigie fissati in polizza. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.

Art. A.10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per ciascuna cosa assicurata la Compagnia, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. A.11 - Pagamento dell'indennizzo

Ad integrazione e precisazione del disposto dell'Articolo 8, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia alla propria sede ovvero alla sede dell'Intermediario al quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto

di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo A.2 lettera d). Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi; la Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

Norme che regolano la Sezione B) Responsabilità civile verso terzi dell'Assicurato

Art. B.1 - Rischi assicurati

La Compagnia si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Contraente. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Art. B.2 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;

- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h) i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. B.3 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Compagnia lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. B.4 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintanto che non vengano a

cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. **La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.**

Condizioni valide per tutte le Sezioni

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.** I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Cessazione dell'assicurazione

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Art. 6 - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose

assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 7 - Inversione dell'onere della prova

In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia, è a carico del Contraente o dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 8 - Pagamento dell'indennità – Scoperti e Franchigie

Valutato il danno, concordato l'indennizzo od il risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. **Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando il Contraente e l'Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo A.2 lettera d). Il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato entro i limiti previsti per la garanzia colpita e previa detrazione dell'importo indicato quale scoperto o franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Art. 9 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 11 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti

anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato, con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art. 14 - Esclusioni

La Compagnia non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) indiretti da qualsiasi causa originati.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Condizioni Particolari Sempre Operanti

P.1 - Danni da furto

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà **previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:**

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.;
- b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino applicati.

P.2 - Delimitazione del rischio assicurato

La Compagnia non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissioni, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

P.3 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici

Resta espressamente convenuto che la società di leasing proprietaria del bene locato si impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del conduttore un contratto di assistenza

tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. **Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/ manutenzione. Non saranno pertanto indennizzati i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Compagnia non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono indennizzati a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.**

P.4 - Vincolo

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi indicato in polizza quale Vincolatario, e per tanto la Compagnia si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
- g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.

Condizioni Particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

ESTRATTO DELLO STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppaitas.it - segreteria.dirgen@gruppaitas.it - itas.mutua@pec-gruppaitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008